

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la dott.ssa Nappi Iolanda, nata a Nola (NA) il 31.08.1972 e residente in Palermo (PA) alla Via Michelangelo n. 2165, (C.F.: NPPLND72M71F924X), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Teresa Gambuti (C.F.: GMBTRS82S67B963H), Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c.: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it, avvenricatroisi@processonline.legalmail.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

NONCHE'

nei confronti di tutti i dirigenti scolastici, partecipanti alla procedura di mobilità interregionale a.s. 2020/2021 e trasferiti, all'esito della medesima procedura, in una delle sedi scolastiche site nella Regione Campania.

FATTO

1. Con bando di concorso D.D.G. n. 202 del 13.07.2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, indicava una procedura concorsuale “*per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi*”. (doc. 3)



L'art. 3 della richiamata *lex specialis*, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla menzionata procedura concorsuale, prevedeva che *“Al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola”*.

2. La dott.ssa Nappi, laureata in Scienze della Formazione e docente di Scuola primaria, in possesso dei prescritti requisiti, presentava domanda di partecipazione al richiamato concorso.

3. All'esito di tutte le previste prove concorsuali, con Decreto n. DDG. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014, a firma del Capo del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania, veniva approvata la graduatoria del concorso in parola, all'interno della quale, la ricorrente, con punteggio pari a 68,50, risultava collocata alla 529° posizione. (doc. 4)

4. Successivamente, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso in parola, con Decreto Dipartimentale n. 903 del 24.08.2016, a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico, il MIUR rilevando che *“Viste le istanze di partecipazione validate e trasmesse dagli Uffici Scolastici Regionali dell'Abruzzo e della Campania rispettivamente con note prot. n. AOODRAB 4956 del 23 agosto 2016 e prot. n. AOODRCA 11729 del 23 agosto 2016; VISTE le preferenze espresse da ciascun candidato relativamente alle regioni di destinazione; VISTI i posti conferibili in ciascuna regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015, pari in totale a 189; RITENUTO necessario procedere all'assegnazione della regione sulla base della posizione occupata da ciascuno nell'elenco allegato al D.D.G. prot. n. 902 del 24 agosto 2016 e delle preferenze espresse nella domanda di partecipazione”* disponeva che *“Per l'anno scolastico 2016/2017, sono assegnate, ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al D.D.G. prot. n. 902 del 24 agosto 2016, le sedi regionali di destinazione come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015”* (doc. 5)

5. Pertanto, la ricorrente, inserita nel citato elenco allegato al Decreto



Dipartimentale n. 903 del 24.08.2016, veniva assegnata in Sicilia.

Nello specifico, la stessa veniva assegnata, in qualità di Dirigente scolastico, all'Istituto Comprensivo "Biagio Siciliano" di Capaci (PA), a far data da 01.09.2016, dove ha prestato servizio sino all'anno scolastico 2017/2018.

6. Infatti, a decorrere dal 01.09.2017, la dott.ssa Nappi veniva trasferita presso l'Istituto "Alcide De Gasperi" di Capaci (PA).

7. Nel corso degli anni scolastici, tuttavia, la dott.ssa Nappi, affetta da gravi patologie, subiva un aggravamento delle stesse (come emerge dalla documentazione medica versata in atti) al punto tale da rendere sempre più difficoltosa la permanenza della medesima presso il richiamato Istituto scolastico.

8. Ciò nonostante, la ricorrente ostinatamente perseverava nel portare avanti il meticoloso incarico dirigenziale manifestando con tutte le proprie forze la grande professionalità e caparbia nella direzione della citata Scuola.

9. Sennonché, le riportate condizioni cliniche della dott.ssa Nappi si aggravavano tanto da dover indurre la medesima, in data 09.03.2020, ad inoltrare un'istanza all'I.N.P.S. per l'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.

10. Nella predetta domanda, la ricorrente rilevava di essere affetta da Rotoscoliosi Sx convessa lombare, discopatie multiple L2, L3, L4 L5 S1, rigidità funzionale rachide in toto, gonartrosi bilaterale, valvulopatia mitrotricuspidalica, ipoacusia percettiva bilaterale, stato ansioso depressivo.

11. Con decreto del 23.04.2020, la Commissione medica sanitaria riconosceva la dott.ssa Nappi "portatore di handicap (comma 1 art. 3)" con una percentuale pari al 67%, senza obbligo di revisione della visita (circostanza, questa, che dimostra la cronicità e gravità delle sue patologie). (doc.6).

12. Con nota prot. n. 14232 del 05.06.2020, a firma del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.U.R., avente ad oggetto *"Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019"*, venivano disciplinate le operazioni di mobilità regionale



ed interregionale per il personale dirigente. (doc. 7).

13. La richiamata nota, nel definire i criteri per la citata mobilità regionale ed interregionale, precisava che “l’articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”. 2. l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”; 3. L’articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”. Si ritiene infine opportuno garantire, per quanto possibile, il contemperamento tra la funzionalità dell’attività dirigenziale e la distanza tra le sedi delle istituzioni medesime, qualora il dirigente scolastico ricopra l’incarico su più di una istituzione scolastica. L’assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell’ordine previsto dall’articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.”; e, per quel che qui interessa il caso di specie, al punto f) rubricato, per l’appunto, “Mobilità interregionale”, stabiliva che “Con l’entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l’articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”.



14. Con decreto n. 12895 del 17.06.2020, avente ad oggetto “Operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020” l’U.S.R. per la Sicilia, precisava che “Nell’ambito delle singole fasi di svolgimento delle operazioni, sarà data precedenza, nell’ordine, ai seguenti soggetti:

a) Personale beneficiario della L. 104/92 e s.m.i. (artt. 21 e 33). I Dirigenti interessati dovranno presentare la relativa documentazione – secondo le indicazioni contenute nel vigente C.C.N.I. per la mobilità del personale docente, educativo e ATA – in allegato all’istanza, compilata anch’essa secondo le indicazioni contenute nel suddetto C.C.N.I. e trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it entro il termine perentorio di scadenza suindicato. Non saranno ammesse successive integrazioni e/o regolarizzazioni.

b) Personale titolare di un mandato amministrativo in corso, ai sensi della normativa vigente.

c) Personale che abbia la residenza nella provincia richiesta, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica dell’11/04/2006, ad esclusione della fase della mobilità interregionale”; ed al punto 6), rubricato “Mobilità interregionale”, prevedeva che “Con l’entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione, sottoscritto in data 08/07/2019, è stato modificato l’art. 9, comma 4, del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica del 15/07/2010. E’, pertanto, possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del Dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, con il solo assenso del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, non essendo più previsto il consenso del Dirigente dell’Ufficio Scolastico della regione richiesta. Resta ferma la possibilità di procedere a mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti. Si ricordano, a tal proposito, l’art. 16, comma 2, del D.D.G. 13/07/2011, l’art. 4, comma 5, del D.M. 27/08/2015 n. 635 - attuativo dell’art. 1, comma 92, della L. 107/2015 e l’art.15, comma 5, del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, che stabiliscono un periodo minimo di permanenza in servizio nella regione di prima assegnazione a seguito dell’immissione in ruolo relativa alle suddette procedure. Per quanto non espressamente



previsto, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché alle indicazioni fornite dalla nota ministeriale prot. n. 14232 del 05/06/2020 in materia”. (doc. 8).

15. Pertanto, in data 20.06.2020, la ricorrente presentava domanda di mobilità interregionale all’U.S.R. per la Sicilia, chiedendo contestualmente, al Direttore del menzionato Ufficio Scolastico di esprimere il proprio assenso, tenuto conto del titolo di precedenza posseduto, costituito dalla invalidità ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92, accertato con decreto del 23.04.2020 (doc. 9).

16. In buona sostanza, in virtù delle richiamate circostanze eccezionali connotate dalla situazione di invalidità personale della ricorrente, la medesima, facendo leva sul richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell’area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall’art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell’area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), chiedeva di esser trasferita presso una sede disponibile nella Regione Campania.

17. A tal uopo, la ricorrente allegava alla predetta istanza tutta la documentazione medica a corredo del decreto di invalidità del 23.04.2020, con cui, giova precisarlo, la medesima era riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.

18. Con provvedimento del 14.07.2020, l’U.S.R. per la Sicilia, **“In riferimento all’istanza della S.V. di cui all’oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte, nulla osta da parte di questa Direzione Generale che la S.V. ottenga affidamento di incarico per mobilità interregionale da questa Regione alla Regione Campania dal 01.09.2020”**. (doc. 10).

19. Con decreto n. 17527 del 10.07.2020, l’U.S.R. per la Campania pubblicava l’elenco dei Dirigenti Scolastici destinatari del trasferimento in una delle sedi campane. (doc. 11).

20. Sorprendentemente, nel citato elenco la ricorrente non veniva individuata, pertanto, vista la mancata comunicazione di qualsivoglia provvedimento di rigetto dell’istanza di mobilità presentata dalla stessa, la dott.ssa Nappi, in



data 15.07.2020, con lettera inoltrata a mezzo p.e.c. evidenziava, all'U.S.R. per la Campania, *“esaminato il provvedimento AOODRCA-REGISTRO UFFICIALE 0017527 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 10/07/2020 con cui sono state decretate le mobilità regionali ed interregionali dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2020/21, prende atto della mancata mobilità interregionale presso la Regione Campania nonostante la stessa abbia ottenuto assenso e nulla osta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e sia in possesso di Legge 104 personale (art. 3 comma 1). La stessa si riserva di presentare tutta la documentazione attestante le proprie condizioni”*. (doc. 12)

21. Di conseguenza, a seguito di verifiche ed approfondimenti, mediante l'inoltro da parte della ricorrente di tutta la propria documentazione medica al Provveditorato campano - seppur non dovuta atteso che l'accertamento del titolo di precedenza era stato già eseguito, in ossequio da quanto imposto dalle norme in materia, dalla Amministrazione siciliana - con decreto n. 18528 del 21.07.2020, a firma del direttore Generale, il predetto Ufficio scolastico campano, rilevando che *“Vista la nota inviata con pec del 15 luglio 2020, con la quale la D.s. Nappi Iolanda contestava il mancato accoglimento della propria istanza di mobilità dalla regione Sicilia alla regione Campania e trasmetteva ad integrazione della documentazione inviata all'USR di appartenenza, ulteriore necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accoglimento dell'istanza”*, disponeva il trasferimento della dott.ssa Nappi presso l'Istituto Comprensivo “San Gennarello” di Ottaviano (NA), quale 3° sede indicata nella domanda di mobilità dalla ricorrente nella domanda di mobilità. (doc. 13)

22. Pertanto, con decreto n. 20818 del 05.08.2020 del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania, veniva espressamente conferito alla ricorrente l'incarico di Direzione scolastica presso l'I.C. “San Gennarello” di Ottaviano (NA) e, per l'effetto, in data 29.08.2020, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, la dott.ssa Nappi prendeva servizio presso il citato Istituto scolastico, dove, a tutt'oggi, presta la propria attività. (doc. 14)

23. Inaspettatamente, in data 16.11.2020, con provvedimento a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania, avente ad oggetto *“Comunicazione di ritiro provvedimento di incarico dirigenziale in*



Campania e di avvio del procedimento di restituzione alla Regione di provenienza”, prevedendo che “Con il proprio prot. A00DRCA 18528 del 21-7-2020, con il quale venivano apportate modifiche ed integrazioni al DDG AOODRCA 17257 del 10 luglio 2020 relativo alla mobilità regionale ed interregionale, veniva accolta l’istanza di mobilità interregionale della S.V., in considerazione dell’integrazione documentale fatta prevenire a seguito di reclamo e del verificarsi della condizione di vacanza di un ulteriore posto in organico a seguito del trasferimento in altra Regione di un d.s. della Campania. Pertanto, con il DDG AOODRCA 20818 del 05.08.2020, veniva conferito alla S.V. medesima l’incarico presso l’istituzione scolastica NAIC8BF005 OTTAVIANO – I.C. SAN GENNARELLO – a decorrere dal 1° settembre 2020. Con provvedimento del 16.11.2020, l’USR per la Campania, rilevando che “la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, con il rilievo n. 56 del 16.10.2020, ha trattenuto, non ammesso al visto, il predetto decreto di conferimento di incarico a decorrere dal 1° settembre 2020, eccependo in merito allo sforamento del tetto del 30%, affermando che “Dall’esame dei soprarichiamati decreti sembrerebbe che codesta Amministrazione, in relazione al posto resosi vacante successivamente alla mobilità in uscita verso la Lombardia del D.S. Speranza, non abbia fatto applicazione della percentuale - massima - soprarichiamata del 30% dei posti vacanti, ma abbia considerato applicabile la percentuale del 100%”. Pur in presenza di ulteriori elementi di valutazione forniti da quest’Ufficio in riscontro al predetto rilievo n° 56, la Corte dei Conti, con l’ordinanza n. 50/2020, con annessa relazione di deferimento, ha confermato la sussistenza di dubbi circa la legittimità dei provvedimenti emessi da quest’Ufficio in favore della S.V. ed ha deferito l’Amministrazione all’Adunanza collegiale; Per tutto quanto sopra esposto, valutata la necessità ed opportunità di adeguarsi alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania quest’ufficio ha ritirato il citato DDG prot. n. AOODRCA 20818 del 05.08.2020, con ogni effetto e conseguenza. Con la presente, in relazione a quanto dispongono gli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” comunicava “alla S.V. che quest’Ufficio ha avviato il procedimento al fine dell’emanazione del provvedimento di restituzione della S.V. medesima al



ruolo delle dirigenza Scolastica della Regione Sicilia a decorrere dal 01.12.2020". (doc. 15)

24. Giova sin d'ora evidenziare che, nelle more del ritrasferimento della dott.ssa Nappi presso una sede scolastica siciliana (che peraltro potrà non corrispondere a quella presso cui la stessa ha svolto la propria attività negli ultimi anni), la ricorrente apprendeva che numerosi dirigenti scolastici, destinatari del trasferimento a seguito di presentazione della domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/21, non avevano alcun titolo di precedenza, diversamente, invece, dalla ricorrente.

25. Ebbene, il provvedimento di restituzione della ricorrente ad una sede scolastica sita nella Regione Sicilia, adottato dall'U.S.R. per la Campania, è assolutamente illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. *SUL FUMUS BONI IURIS* - IN ORDINE AL DIRITTO DELLA DOTT.SSA NAPPI AL TRASFERIMENTO ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' INTERREGIONALE A.S. 2020/2021

I.A. In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, occorre osservare l'illegittimità del provvedimento del 16.11.2020 di restituzione della ricorrente ad una sede scolastica sita nella Regione Sicilia, adottato dall'U.S.R. per la Campania, sotto diversi profili.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Invero, **l'art. 21 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.**, dispone espressamente che *"1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.*

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

A sua volta, **l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994** e ss.mm.ii.- Testo Unico in materia di Istruzione - stabilisce che *"gli articoli 21 e 33 della Legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernete l'assistenza, l'integrazione sociale e i*



*diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo dell'assunzione come di non di ruolo e della mobilità**".*

Con nota ministeriale prot. n. 14232 del 05.06.2020 a firma del Capo Dipartimento del M.I.U.R. con cui venivano disciplinate le operazioni inerenti la procedura di mobilità interregionale del personale dirigenziale, veniva preventivamente garantito che **"Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992"**.

La citata nota, poi, stabiliva al punto *f)*, per quel che concerneva specificamente la "Mobilità Interregionale", che **"Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali"**.

Il richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), dal canto suo, disponeva che *"1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.*

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche



dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 11-4-2006. (doc. 16). Ebbene, appare chiaro, quindi, che, con la richiamata disposizione pattizia, le parti abbiano voluto espressamente garantire la possibilità in casi eccezionali - specificamente individuati - di richiedere la mobilità interregionale; tra tali casi rientra per l'appunto **“altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”**.

Ciò in quanto, rappresentando le norme ex Legge 104/92 e ss.mm.ii. **disposizioni imperative di rango primario di natura speciale** - in quanto collocate all'interno di una legge contenente i *“Principi dell'ordinamento in*



materia di diritti, integrazione sociale, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana – che fondano il proprio radicamento nei parametri offerti dalla Costituzione e, segnatamente, sul “riconoscimento” e la “garanzia” dei diritti dei disabili (art. 2 Cost.) per il conseguimento di quella “pari dignità sociale” (art. 3 Cost.) che consente il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.), va da sé che il richiesto trasferimento presso una sede di lavoro più consona alla cura dello stato di salute di un soggetto portatore di handicap debba trovare pieno accoglimento.

La *ratio*, infatti, non è quella di assegnare, *sic et simpliciter*, dei benefici ai soggetti che presentano un handicap ma quella – primaria ed inderogabile – di garantire a quest’ultimi **la possibilità di svolgere adeguatamente le prestazioni lavorative e, contestualmente, di poter curare le proprie patologie.**

Ebbene, nel caso in esame, è del tutto evidente che, sia il mancato trasferimento immediato della ricorrente all’atto della pubblicazione del primo elenco (relativo ai trasferimenti dei dirigenti), sia il provvedimento di restituzione della ricorrente ad una sede scolastica sita nella Regione Sicilia, adottato dall’U.S.R. per la Campania, hanno comportato la negazione di ogni diritto sotteso al rispetto della dignità umana e, soprattutto, la soppressione di tutti i principi costituzionalmente garantiti, primo fra tutti, il diritto al lavoro che risulta essere totalmente compromesso, considerato che, il mancato trasferimento presso una sede campana rende impossibile l’espletamento della propria attività unitamente alla cura delle patologie di cui è affetta.

Al riguardo, infatti, va evidenziato che la dott.ssa Nappi, pur potendo essere catalogata tra i soggetti deboli della società che necessita di cure continue per l’affezione delle malattie che hanno colpito la sua persona, non ha potuto, immotivatamente, beneficiare del trasferimento immediato, ossia quando è stato pubblicato il primo elenco dei trasferimenti in data 10.07.2020, e tale aspetto è di fondamentale rilevanza atteso che se la stessa, in virtù della condizione di precedenza in cui si ritrovava (e si ritrova a tutt’oggi), avesse



ottenuto legittimamente il trasferimento quando è stata reso il primo elenco, e non successivamente, a seguito di inopportune ed immotivate integrazioni documentali richieste dalla P.A. resistente, la medesima non si sarebbe ritrovata ad esser inserita in un elenco aggiuntivo che ha, poi, determinato l'insorgenza di tutte le perplessità – relative allo sfioramento del tetto del 30% dei posti ricoperti – da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti.

Invece, pur godendo di una posizione giuridica rilevante, poiché soggetto invalido, ai sensi della L. n. 104/92, la mancata assegnazione della ricorrente in una sede scolastica, all'atto della pubblicazione del primo elenco, al pari di tutti gli altri dirigenti destinatari del trasferimento, ha poi comportato dubbi circa la legittimità delle operazioni di mobilità eseguite dall'U.S.R. per la Campania, da parte della Organo di controllo della Corte dei Conti, che, insospettata dai movimenti eseguiti in una fase successiva ha manifestato le proprie titubanze.

Ed è palese che se l'Ufficio campano avesse agito correttamente, mediante la concessione del trasferimento a seguito della pubblicazione dell'elenco, unitamente a tutti gli altri dirigenti beneficiari dell'assegnazione della sede campana, tutte le implicazioni conseguenti, a dir poco rovinose e fonte di danno per la ricorrente, non si sarebbero manifestate.

Invece, anziché procedere al trasferimento immediato della ricorrente in quanto titolata di una precedenza – a differenza di altri dirigenti, per come meglio si dirà *infra* – l'Amministrazione resistente ha dubitato, e solo in un secondo momento ha riconosciuto il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere la mobilità in entrata.

In altri termini, quindi, nonostante la indiscutibile primarietà delle norme che tutelano i soggetti portatori di handicap, tenuto conto del tenore dell'art. 9, comma 3 del C.C.N.L. del 15.07.2010 che garantisce la possibilità di ottenere un trasferimento interregionali in ipotesi cd. di eccezionalità, la dott.ssa Nappi non ha ottenuto la mobilità richiesta in prima istanza, e ciò ha cagionato alla medesima una danno irreversibile, in quanto si è ritrovata a subire la revoca della assegnazione, poiché rientrando tra coloro che avevano ottenuto il trasferimento in eccesso rispetto al 30% dei posti destinati alla mobilità interregionale.

Pertanto, nonostante il riconoscimento *de plano* e l'assenso espresso, ai fini



del trasferimento, da parte dell'U.S.R. per la Sicilia in virtù della sussistenza dei presupposti richiesti dalle norme soprarichiamate, la ricorrente ha ottenuto dapprima il trasferimento richiesto presso l'I.C. "San Gennarello" di Ottaviano - previa valutazione dei presupposti anche da parte della Regione Campania – e poi, la revoca del predetto trasferimento, sussumibile come del tutto immotivato ed illegittimo.

A tal proposito, la giurisprudenza in un caso simile a quello di specie, ha affermato che "Deve, quindi, ritenersi - pur all'esito di una cognizione sommaria propria del giudizio introdotto - la sussistenza del fumus boni iuris del diritto invocato da parte ricorrente, diritto che le stesse parti nella contrattazione collettiva hanno dimostrato di voler tutelare prevedendo espressamente che, nel caso dell'insorgenza di una malattia che necessiti di cure in strutture sanitarie, il lavoratore possa avanzare istanza di mobilità interregionale anche prima della scadenza" (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 02.10.2017).

Ed ancora, *"Il diritto di priorità nella scelta della sede di lavoro in fase di trasferimento previsto, dall'art. 21 L. n. 142 del 1990 in favore dei dipendenti pubblici portatori di handicap, opera anche qualora la patologia da cui deriva la situazione di disabilità sia successiva all'assunzione ed è configurabile come un vero e proprio diritto soggettivo in presenza della disponibilità di sedi"* (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 12082 del 1.12.2014).

In buona sostanza, dunque, se le norme soprarichiamate riconoscono il diritto (soggettivo) di un dirigente scolastico, in conclamate ipotesi di eccezionalità ad ottenere un trasferimento per mobilità interregionale, non è dato comprendere il motivo per cui l'Amministrazione scolastica non abbia provveduto a disporre il trasferimento della dott.ssa Nappi, in una sede campana, in prima battuta, al pari i tutti dirigenti destinatari dei trasferimenti, costringendola a presentare un reclamo, integrare la documentazione medica e fornire spiegazioni (assolutamente non dovute poiché la sussistenza dei presupposti per ottenere la mobilità era stata già ampiamente esaminata dall'Amministrazione siciliana); cosicché, la stessa si è ritrovata a subire la revoca predetto trasferimento, a differenza degli altri dirigenti che hanno ottenuto il trasferimento immediatamente e che, tra l'altro, non ne avevano titolo.



Infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti, molti dirigenti scolastici hanno ottenuto il trasferimento, in prima istanza, in assenza di qualsivoglia titolo di precedenza.

Ciò significa, dunque, che le operazioni di mobilità interregionali ad opera dell'Amministrazione resistente sono state svolte senza alcuna regolarità ed in violazione dei criteri stabiliti dalle norme soprarichiamate, dal momento che sono stati concessi i trasferimenti, a discapito della ricorrente, a numerosi dirigenti privi di un titolo di precedenza.

A tal proposito, occorre evidenziare che:

1) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Viggiano Marilena**, si evince che la stessa non ha alcun titolo preferenziale nel trasferimento poiché il di lei marito usufruisce dei benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. e non lei, difatti nella sua domanda di mobilità, alla voce "particolari esigenze o motivazioni addotte", la dott.ssa Viggiano espressamente dichiara che il marito necessita di aiuto per l'assistenza della figlia;

2) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Barone Maria**, si evince che non ha alcuna invalidità personale e non deposita il decreto di invalidità del genitore pur dichiarando di poter beneficiare dell'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., quindi, non viene provato in alcun modo, il suo eventuale titolo di precedenza;

3) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Mancino Marilisa**, si evince che non può usufruire dei benefici di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992 perché ha una invalidità inferiore ai 2/3, né può usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. perché il genitore non ha una invalidità connotata da gravità;

4) dalla domanda di mobilità interregionale del dott. **Nunziata Michele**, si evince che non ha alcuna invalidità ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992;

5) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Di Ture Giuseppina**, si evince che non ha alcuna invalidità ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992;

6) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Colandrea Ida**, si evince che la stessa trattasi, in realtà, della domanda per l'anno precedente (anno 2019) relativa alla precedente procedura di mobilità; pertanto, avendo



la stessa presentata una domanda di mobilità datata più di un anno fa, non doveva avere alcun diritto al trasferimento per un vizio palese di forma e doveva essere esclusa a priori dalla procedura;

7) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Boniello Caterina**, si evince che può esclusivamente usufruire de benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 recessivi rispetto a quelli di cui all'art. 21 della medesima legge, avendo una percentuale di invalidità personale inferiore ai 2/3;

8) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Liguoro Rosa**, dalla quale si evince che può usufruire de benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 recessivi rispetto a quelli di cui all'art. 21 della medesima legge.
(doc. 1 bis)

Orbene, dalla lettura della predetta documentazione risulta evidente che l'U.S.R. Campania ha agito in modo distorto ed in palese violazione delle norme in materia, preferendo trasferire Dirigenti Scolastici privi di qualsiasi precedenza ovvero sforniti di titoli atti a determinare una qualsivoglia priorità rispetto alla dott. ssa Nappi, ledendo irrimediabilmente la posizione giuridica della medesima.

Ragion per cui, nella fattispecie per cui è causa, il chiaro tenore delle norme primarie e pattizie, nonché la evidenza delle circostanze addotte dalla dott.ssa Nappi, avrebbe dovuto indurre, senza dubbio, l'U.S.R. Campania non solo, a non revocare il trasferimento operato nei confronti della ricorrente, ma, ancor prima, a disporre il trasferimento istantaneamente atteso che la ricorrente gode di un titolo di precedenza personale e preminente a differenza dei dirigenti scolastici soprarichiamati.

Per di più, è doveroso considerare che l'Amministrazione resistente, nel non trasferire immediatamente dopo l'assenso espresso dall'Amministrazione siciliana, la ricorrente, avendo avuto, invece, premura a trasferire in Campania dirigenti privi di titolo, non ha valutato neanche l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nel richiamato art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico) nel quale, come detto, viene stabilito che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 "si applicano al personale di cui al presente testo unico" (primo comma) e che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"



(secondo comma).

Come è facilmente evincibile, la disposizione del capoverso dell'art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo; essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con "disabilità" a beneficiare di "misure idonee" dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26).

Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU del 13.11.2006 sui diritti delle persone con disabilità e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap.

Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse, tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale.

E', quindi, **un approccio sistematico all'applicazione di tali previsioni induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve.**

Per cui, alla luce delle rammentate disposizioni normative, appare evidente che l'Amministrazione resistente ha commesso un macroscopico errore laddove non riconoscendo il diritto immediato al trasferimento in Campania, e poi, revocando il trasferimento, si è arrogata il potere di comprimere un diritto costituzionalmente sancito, preferendo attribuire il beneficio sotteso al trasferimento nei confronti di coloro che non vantano alcuna posizione preminente rispetto alla ricorrente.

Sennonché, in buona sostanza, se l'U.S.R. per la Campania avesse eseguito correttamente le operazioni della procedura *de qua*, avrebbe certamente disposto il trasferimento della dott.ssa Nappi all'esito dell'espresso assenso da parte dell'U.S.R. per la Sicilia (che aveva valutato la sussistenza di un titolo di precedenza), senza inserirla, in un momento successivo, in un elenco aggiuntivo fonte di perplessità e



declaratoria di illegittimità da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Da tutto quanto detto, ne consegue evidente il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere il trasferimento presso una delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

I.B. Peraltro, fermo restando quanto sinora evidenziato - in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in una sede Campania, in virtù del titolo di precedenza posseduto sancito dalla inderogabilità delle norme primarie soprarichiamate, al termine delle operazioni di mobilità, così come disposto nei confronti degli altri dirigenti trasferiti - va osservato che, in ogni caso, la revoca del trasferimento, a danno della ricorrente, operata dall'U.S.R. per la Campania, è del tutto illegittima atteso che la motivazione addotta dal richiamato Ufficio nel gravato provvedimento scolastico non costituisce, comunque, una ragione legittimante la scelta *de qua*.

Invero, l'U.S.R. per la Campania con il provvedimento del 16.11.2020, inoltrato alla ricorrente - con cui ha disposto il ritiro del decreto n. 20818 del 05.08.2020, con cui veniva conferito l'incarico alla dott.ssa Nappi di dirigenza dell'I.C. "San Gennarello" di Ottaviano - ha motivato tale scelta sulla scorta del contenuto dell'ordinanza n. 50/2020 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; pronuncia, questa, con cui veniva rilevato lo sfioramento da parte della Amministrazione campana del 30% dei posti vacanti destinati alla mobilità dei dirigenti.

Tuttavia, anziché revocare il disposto trasferimento nei confronti della ricorrente, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto provvedere alla revoca dei trasferimenti disposti nei confronti dei dirigenti privi di titolo di precedenza!

Infatti, come rilevato nel motivo che precede, l'U.S.R. per la Campania ha disposto numerosi trasferimenti in favore di dirigenti che non avevano alcuna precedenza rispetto alla dott.ssa Nappi che, invece, beneficia di un'invalidità ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92.

Ragion per cui, quand'anche l'Amministrazione convenuta avesse voluto – così come, d'altronde, era necessario eseguire – conformarsi alla pronuncia



della Corte dei Conti, **non doveva certamente revocare il trasferimento disposto nei confronti della ricorrente, ma, bensì, nei confronti degli altri dirigenti che hanno ottenuto il trasferimento pur non avendone titolo.**

Quanto detto, pertanto, rende evidente la illegittimità della scelta della revoca del trasferimento della ricorrente operata dall'U.S.R. per la Campania, quale epilogo di un *modus operandi* del tutto distorsivo ed immotivato.

In altri termini, l'operato dell'Amministrazione resistente risulta del tutto illegittimo *ab origine*, dal momento che l'USR per la Campania avrebbe dovuto concedere il trasferimento alla ricorrente presso una sede campana subito dopo aver appreso dell'assenso concesso dall'USR per la Sicilia - atteso che l'Amministrazione siciliana, in virtù dell'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010 (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), era l'unica titolata a concedere il proprio avallo ai fini del trasferimento una volta valutatene tutti i presupposti (relativi alla sussistenza di un'invalidità personale ex art. 3 della L. n. 104/92) - e, quindi, non avrebbe dovuto richiedere alcuna integrazione documentale alla ricorrente ed inserirla, poi, successivamente, nell'elenco del 21.07.2020 dei beneficiari del trasferimento.

E non solo.

Infatti, anche laddove voglia sostenersi la legittimità di siffatto comportamento, in virtù del quale la ricorrente ha dovuto documentare la sussistenza alla Amministrazione campana (e, quindi, non solo all'Amministrazione siciliana) del titolo di precedenza, prima di poter ottenere il trasferimento, conseguito, poi, solo in un momento successivo rispetto agli altri dirigenti, il comportamento osservato dall'U.S.R. per la Campania è comunque affetto da palese illegittimità in quanto, anziché uniformarsi alla pronuncia della Corte dei Conti revocando il trasferimento disposto in favore dei dirigenti (soprarichiamati) che non ne avevano titolo, ha immotivatamente previsto il ritiro del provvedimento di conferimento dell'incarico della ricorrente, presso l'I.C. "San Gennarello" di Ottaviano, che beneficia in maniera conclamata di un titolo di precedenza.

Ed è certo che, a fronte della indiscussa ed indubbia documentazione depositata nel presente giudizio, l'U.S.R. per la Campania non potrà in alcun



modo addurre considerazioni tali da giustificare un uso così tanto distorto del proprio potere che, nel caso di specie, non può ritenersi assolutamente discrezionale, ma del tutto vincolato, concretizzandosi, in una mera valutazione e verifica di determinati requisiti da parte dei Dirigenti scolastici che avevano presentato le domande di mobilità interregionali.

Nè, tantomeno, l'U.S.R. Campania può sconfessare e dubitare della autenticità di tale documentazione, trattandosi di documenti recuperati direttamente dalla ricorrente presso la sede dell'U.S.R. per la Campania.

Tuttavia, quand'anche l'Amministrazione resistente volesse metter in discussione la autenticità degli stessi, si chiede, sin d'ora che l'On.le Collegio giudicante, oneri l'U.S.R. per la Campania all'esibizione e deposito delle predette domande di mobilità interregionali dei Dirigenti scolastici sopraindividuati, al fine di verificare la esatta corrispondenza alle domande versate in atti da codesta difesa

Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne consegue evidente il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere il trasferimento presso una delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

I.C. Inoltre, un ulteriore motivo per cui l'Amministrazione Campana ha agito in modo illegittimo ed illogico rispetto a quanto previsto dalle norme in materia viene in rilievo tenuto conto della circostanza per cui la medesima Amministrazione scolastica non aveva alcuna facoltà per revocare il riferito trasferimento.

Sul punto, l'art. 53 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 08.07.2019, ha novellato il più volte richiamato art. 9 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 15.07.2010, abolendo il preventivo consenso dell'Amministrazione di destinazione.

Infatti, mentre in precedenza l'art. 9, comma 4, disponeva che *"Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza **e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta,** è possibile procedere ad una mobilità"*, con la modifica apportata dall'art. 53 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 08.07.2019, il preventivo



consenso dell'U.S.R. della regione di destinazione è stato abrogato.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “La domanda attorea di trasferimento va ritenuta munita di fumus per il motivo evidenziato dall'USR Emilia Romagna, che ha ritenuto le motivazioni addotte e documentate dalla ricorrente come rientranti nei casi eccezionali previsti dall'art.9 comma 3 del CCNL 2010 area V della dirigenza scolastica. Ed invero, tale norma contrattuale prevede fra l'altro che il mutamento di incarico su posti liberi sia ammesso eccezionalmente per altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. Fra tali casi di particolare rilevanza sembrano rientrare anche quelli previsti dalla legge n.104/92; ciò pare discendere dallo scopo di tale normativa, volta a tutelare diritti primari di natura personale ed assistenziale, riconoscibili come di assoluta rilevanza secondo i principi solidaristici affermati dalla Costituzione” (Trib. Bologna, ordinanza del 22.09.2020).

Rebus sic stantibus, l'U.S.R. per la Campania, nel caso *de quo*, non poteva assolutamente richiedere una integrazione documentale alla ricorrente, che ha, poi, provocato, una serie di conseguenza dannose per la ricorrente, culminanti con il ritiro del provvedimento di trasferimento precedentemente concesso, dal momento che l'U.S.R. per la Sicilia aveva già provveduto a manifestare il proprio consenso, valutando la sussistenza dei presupposti

Tale ultima circostanza appare viepiù rilevante laddove consente di evidenziare l'illegittimità del mancato trasferimento della dott.ssa Nappi ad opera dell'Ente scolastico campano, sfornito di qualsivoglia potere e titolo per revocare la mobilità in entrata – dapprima concessa - alla ricorrente.

Infatti, se l'U.S.R. per la Campania si fosse limitato a prendere atto del consenso espresso dalla Amministrazione siciliana, così come disposto dalla norme, senza svolgere inutili operazioni di integrazioni documentali, ed avesse, così facendo, proceduto ad inserire la ricorrente nell'elenco dei beneficiari del trasferimento pubblicato in data 10.07.2020, alcuna revoca successiva (originata dalla pronuncia della Corte dei Conti) sarebbe stata costretta a subire la ricorrente.

Viceversa, la P.A. resistente, attribuendosi, *ex se*, un potere non discernente da alcuna fonte normativa, in base al quale ha provveduto a richiedere integrazioni documentali alla ricorrente al fine di valutare la sussistenza di un



diritto di precedenza (già vagliato dalla amministrazione in uscita), ha determinato che la stessa fosse assegnata in Campania solo in un secondo momento, sforando, dunque, il tetto massimo dei posti attribuiti alla mobilità interregionale e catalizzando, così, l'attenzione della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte emerge evidente l'illegittimità dell'operato dell'U.S.R. per la Campania e, di conseguenza, la fondatezza del proposto gravame.

II. IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

In ordine, poi, al *periculum in mora* giova evidenziare che il revocato trasferimento della ricorrente arreca alla stessa un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

In primo luogo, risulta evidente che il denegato trasferimento della ricorrente una delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania, renda del tutto impossibile, per la stessa, l'espletamento della attività lavorativa.

Infatti, ad oggi, il quadro clinico della ricorrente si è aggravato in modo esponenziale, impedendole di allontanarsi dalle strutture sanitarie presso cui è in cura.

Al riguardo, va osservato che la stessa è affetta da Rotoscoliosi Sx convessa lombare, discopatie multiple L2, L3, L4 L5 S1, rigidità funzionale rachide in toto, gonartrosi bilaterale, valvulopatia mitrotricuspidalica, ipoacusia percettiva bilaterale, stato ansioso depressivo, che determinano la necessità di adottare uno stile vita quanto più disteso possibile, senza affaticamento e con continue terapie per alleviare i dolori.

Infatti, la ricorrente deve sottoporsi, tenuto conto della gravità della rotoscoliosi, delle discopatie multiple e della rigidità del rachide di cui risulta affetta, continuamente a cicli di chinesiterapia e fisioterapia.

Tale situazione, considerato anche i rilievi costituzionali dei diritti quesiti, è dirimente atteso che è impensabile che la ricorrente, affetta da patologie che la rendono parzialmente inferma, e per la quale, oltretutto, dovrebbe beneficiare di un'assegnazione in Campania, si trasferisca nuovamente in



Sicilia lontana dai propri affetti e dalle strutture sanitarie presso le quali è in cura.

Inoltre, l'allontanamento della ricorrente dalla sua famiglia di origine determina un ulteriore motivo di frustrazione e danno irreparabile.

Difatti, la madre della ricorrente, sig.ra Vecchiarelli Antonietta, che vive da sola nel Comune di Nola (essendo vedova), risulta anch'essa affetta da numerose patologie che la rendono inferma. (doc. 17 e 18)

Al riguardo, è opportuno rilevare che con decreto del 02.10.2020, la madre della dott.ssa Nappi è stata decretata invalida ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92, poiché affetta dalle seguenti malattie: Poliartrosi, Vasculopatia cerebrale cronica, broncopatia cronica, rizoartrosi, dorso curvo senile.

Tutte le suindividuate patologie rendono difficoltoso anche le più banali attività quotidiane, determinando la necessità di un aiuto costante; a tal fine, ed in considerazione del trasferimento che aveva ottenuto la ricorrente, la medesima (non essendo coniugata) si era, infatti, trasferita presso la madre al fine di poterla accudire.

Tuttavia, tale soluzione – ideale per la situazione in cui versa sia la ricorrente che la madre – è durata ben poco, vista la illegittima revoca del trasferimento disposta dall'USR Campania.

Nondimeno, è opportuno evidenziare che tale assistenza può esser garantita solo dall'odierna ricorrente, atteso che il primogenito della sig.ra Vecchiarelli, sig. Nappi Domenico, non può prestare alcuna forma di aiuto ed assistenza per esigenze lavorative (così come risulta dalla dichiarazione versata in atti), per cui l'unico soggetto in grado di soccorrere e confortare la sig.ra Vecchiarelli è la di lei figlia. (doc. 19)

In altri termini, la permanenza della ricorrente per il nuovo a.s. nella lontana Sicilia, non le consentirebbe di prendersi cura di sé stessa e della sua patologia e, cosa ancor più grave, non le consentirebbe di prestare soccorso alla propria madre, che vive da sola e non è assolutamente in grado di poter svolgere le attività quotidiane, non essendoci un altro soggetto in grado di accudirla.

Sul punto, in un caso analogo a quello di specie, è stato affermato che “Sussiste anche il requisito del periculum in mora trattandosi di interessi la cui lesione non potrebbe mai trovare adeguato ristoro all'esito di un ordinario giudizio di merito. La mancata tempestiva assegnazione di



una sede di lavoro prossima alla sua residenza o al luogo di cura determinerebbe nei fatti l'impossibilità per la ricorrente di rendere la prestazione lavorativa o alternativamente non le consentirebbe di sottoporsi alle cure più consone al suo stato di salute" (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 02.10.2017).

Difatti, *"l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza comporta per la ricorrente l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare"* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

A tal proposito, il giudice del lavoro, non ha mancato di rilevare che *"nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione"* (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Di talchè, *"relativamente al periculum in mora, parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela"* (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.11.2016).

Non può, insomma, dubitarsi, che il mancato trasferimento presso una sede campana non possa determinare un grave ed irreparabile danno in capo alla ricorrente e che la stessa, dunque, non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza, dal momento che le considerazioni soprasvolte "inducono a ritenere sussistente il periculum in mora, stante l'indifferibilità della tutela di diritti primari connessi direttamente alla persona" (Trib. Bologna ordinanza del 22.09.2020).



Peraltro, a rendere indiscutibilmente il danno paventato grave ed irreparabile sovviene un ulteriore aspetto, determinato dal fatto per cui la ricorrente a seguito della predetta revoca non conosce, allo stato attuale, la sede di lavoro a cui sarà destinata in Sicilia.

Ciò significa, che la ricorrente che aveva anche trasferito negli anni addietro la propria residenza in Palermo (perchè destinataria di tutti gli incarichi dirigenziali in provincia di Palermo) potrà esser destinata a un incarico presso una qualsiasi istituzione scolastica siciliana, con tutte una serie di difficoltà.

In pratica, la dott.ssa Nappi sarà costretta a trovare un nuovo alloggio, ad ambientarsi nuovamente in una nuova scuola, e tutto ciò a discapito della propria condizione di salute.

Ciò significa, che all'età di 48 anni, la dott.ssa Nappi dovrà reinventarsi, costruire nuovi legami ed ambientarsi in una nuova realtà, ebbene, tale prospettiva influisce e compromette lo stato ansioso e depressivo della ricorrente, che, a fronte di una serenità raggiunta, è costretta a mettere nuovamente in balia degli eventi la propria vita.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere, nella fattispecie, oltre al *fumus boni iuris* anche il *periculum in mora* ed il conseguente diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso uno delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Iolanda Nappi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento del 16.11.2020, avente ad oggetto "*Comunicazione di ritiro provvedimento di incarico dirigenziale in Campania e di avvio del procedimento di restituzione alla Regione di provenienza*", e per l'effetto,



accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso uno delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti;

- accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento del 16.11.2020, avente ad oggetto "*Comunicazione di ritiro provvedimento di incarico dirigenziale in Campania e di avvio del procedimento di restituzione alla Regione di provenienza*", il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere il trasferimento definitivo della sede di lavoro in una delle sedi scolastiche del Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania, all'esito della procedura di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021, in virtù della riserva e/o condizione di precedenza di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, in virtù della riserva e/o condizione di precedenza di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. posseduta dalla dott.ssa Nappi, il trasferimento, in seguito alla domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021 presentata, in una delle sedi scolastiche del Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ove codesto giudicante lo ritenga opportuno, ordinare all'Amministrazioni resistenti il deposito delle domande di mobilità interregionali dei dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento interregionale in una delle sedi campane, ed i criteri di valutazione per disporre i trasferimenti interregionali, adottati dall'U.S.R. per la Campania.

Avv. Teresa Gambuti



Avv. Enrica Troisi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n. 98 del 06.07.2011 di modifica del D.P.R. n.115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n. 228 del 24.12.2012, si rappresenta che la presenta causa ha ad oggetto una questione di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, per cui il c.u. dovuto è pari ad euro 259,00.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della dott.ssa Iolanda Nappi, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento definitivo una delle sedi scolastiche del Comune di Ottaviano ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania; - ciò implica che tutti i dirigenti scolastici trasferiti, per effetto della partecipazione alla mobilità interregionale in detta per l'a.s. 2020/2021, presso una delle sedi scolastiche del Comune di Ottaviano, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Regione Campania, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno detti dirigenti scolastici, anche se, come è noto, anche in caso di esito positivo del presente ricorso, i docenti trasferiti al posto della ricorrente conserverebbero il loro posto;
- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai dirigenti scolastici potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del



procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei dirigenti scolastici a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché il Giudice adito, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Si allegano i seguenti documenti:

2. procura alle liti
3. D.D.G. n. 202 del 13.07.2011
4. Decreto n. 9248 del 18.12.2014
5. Decreto Dipartimentale n. 903 del 24.08.2016
6. Decreto di invalidità e documentazione medica
7. Nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del MIUR
8. Decreto n. 12895 del 17.06.2020 dell'U.S.R. per la Sicilia
9. Domanda di mobilità con allegata richiesta di manifestazione del consenso indirizzata all'USR per la Sicilia
10. Provvedimento del 14.07.2020 dell'U.S.R. per la Sicilia
11. Decreto prot. n. 17527 del 10.07.2020 dell'USR per la Campania con allegato elenco dei trasferimenti
12. Istanza inoltrata in data 15.07.2020 all'U.S.R. per la Campania dalla dott.ssa Nappi
13. Decreto n. 18528 del 21.07.2020 dell'U.S.R. per la Campania
14. Decreto n. 20818 del 05.08.2020 dell'U.S.R. per la Campania e



contratto di lavoro

15. Comunicazione del 16.11.2020 dell'U.S.R. per la Campania
16. Stralcio C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica del 15.07.2010 e 08.07.2019, art. 9 ed art. 53
17. Documentazione medica della sig.ra Vecchiarelli Antonietta, madre della ricorrente
18. Certificato di stato di famiglia della sig.ra Vecchiarelli Antonietta
19. Dichiarazione resa dal sig. Nappi Domenico, germano della ricorrente.
20. Precedenti giurisprudenziali.

1 bis. Si precisa che le domande di mobilità dei dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento verranno depositate con un successivo deposito attesa l'incapienza della busta telematica.

